

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Riformare, annullandola, la decisione della Quinta Commissione Ricorso N. 2336/2010-5 e rigettare l'opposizione di Filippo Gemelli nei confronti del marchio 007502181.

Motivi invocati

- Mancato rispetto del termine per il deposito della documentazione attestante il Giudizio di decadenza per mancato uso dinanzi al Tribunale di Torino;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 giugno 2018 — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

(Causa T-398/18)

(2018/C 285/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Kielar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea n. 11 649 324

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13/04/2018 nei procedimenti riuniti R 979/2017-4 e R 1070/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare, nei limiti in cui la commissione di ricorso
 - a) ha rigettato l'impugnazione della ricorrente R 979/2017-4
 - b) ha, in parte, accolto il ricorso in annullamento della Thalgo TCH R 1070/2017-4 per i beni di cui alla classe 3 della classificazione di Nizza;
 - c) ha dichiarato nullo il marchio dell'Unione europea n. 11 649 324 anche per i beni indicati di cui alla classe 3;
 - d) ha confermato la decisione dell'EUIPO del 21/03/2017 (procedimento di annullamento n 11 974 C) nella parte in cui, in forza della decisione, il marchio della ricorrente è stato dichiarato nullo per i beni di cui alla classe 3;

- condannare la Thalgo TCH alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO e alla commissione di ricorso;
- condannare l'EUIPO a sostenere le spese del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione della regola 22, paragrafo 3, numero 4 in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;
- Violazione dell'articolo 64, paragrafo 2, numero 3 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 luglio 2018 — Silgan Closures e Silgan Holdings / Commissione

(Causa T-410/18)

(2018/C 285/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Silgan Closures GmbH (Monaco, Germania), Silgan Holdings Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder e V. Weiss, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ai sensi dell'articolo 264 TFUE nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare la Commissione alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione C(2018) 2466 final della Commissione, del 19 aprile 2018, sull'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione ⁽¹⁾ nel procedimento AT.40522 — Pandora.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:

1. Violazione del principio di sussidiarietà

Nell'ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono che, con la decisione impugnata, la Commissione priva di base giuridica un procedimento vertente sulla medesima materia dinanzi all'Autorità tedesca della concorrenza, procedimento ad oggi pendente da oltre tre anni e ormai maturo per la decisione.

2. Violazione del principio di proporzionalità

Nell'ambito del secondo motivo di ricorso, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non era necessaria affinché la Commissione potesse svolgere le verifiche da essa auspiccate, né era, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, adeguata tenuto conto delle sue conseguenze negative per le ricorrenti.